



COMUNE DI FONTANELLE

PROVINCIA DI TREVISO

ALLEGATO **A**

REGOLAMENTO NORME PER LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Legge regionale 21 settembre 2007 n. 29
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

*Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 maggio 2015 con delibera n. 19 divenuta esecutiva il 20.06.2015.
Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 10.06.2015 al 25.06.2015 reg. n. 178 e ripubblicato ai sensi dell'art. 86 co. 4 dello Statuto comunale dal 16.07.2015 al 31.07.2015, reg. n. 203.*

Il Segretario comunale
F.to Mauro POLESEL



Il Sindaco
F.to Ezio DAN

Ambito di applicazione

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

Il presente regolamento disciplina le norme procedurali per l'insediamento nel territorio comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- legge regionale: la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*, come modificata da ultimo dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27;
- D.Lgs. 59/2010: il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
- D.P.R. 235/2001: il decreto Presidente Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 *“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”*;
- TULPS: il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*;
- D.M. 564/92: il decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564 *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”*;
- D.Lgs. 159/2011: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- D.P.R. 227/2011: il decreto Presidente Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.

Articolo 2 Esercizi di somministrazione in zone non soggette a tutela

1. Allo stato attuale questo Comune – valutati i principi dettati dagli articoli 8, comma 1 lettera h), e 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010, nonché alla luce delle specifiche discipline normative intese alla liberalizzazione delle attività economiche (di cui all'articolo 31, comma 2, e all'articolo 34 del D.L. 201/2011; all'articolo 1 del D.L. 1/2012; all'articolo 12 del D.L. 5/2012) - ritiene di non fissare alcun divieto o limitazione all'insediamento ed esercizio nel territorio comunale di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale, e conseguentemente non individua sul territorio comunale alcuna zona da assoggettare a tutela con apposita

programmazione comunale ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010.

2. Ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, rimane comunque in capo all'Amministrazione comunale la facoltà di adottare - ai sensi del succitato articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010 - limitatamente ad eventuali zone del territorio da sottoporre a tutela, specifici provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
3. L'apertura (anche a carattere stagionale), l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione, nonché il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla presentazione di apposita segnalazione di inizio attività.
4. La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4 della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
 - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - c) i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
 - d) la dichiarazione attestante la conformità dei relativi locali alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dello stesso e di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92, e, in particolare, il possesso delle prescritte abilitazioni in materia;
 - e) la dichiarazione dalla quale si evince che l'attività verrà svolta in ottemperanza alla vigente normativa in materia di impatto acustico, debitamente corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 227/2011, oppure, in alternativa, dalla documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

La SCIA deve essere sottoscritta - a pena di nullità - dal richiedente nei termini di legge.

5. Nei casi di assenza dei dati o della documentazione essenziali suindicati, il responsabile del procedimento comunica al soggetto interessato – per il tramite del SUAP - l'inammissibilità e l'inefficacia della stessa, nonché il divieto di prosecuzione della relativa attività.
6. Nei casi di parziale carenza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento - ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 - entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA notizia al segnalante la necessità di conformazione fissando a tal fine un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione della stessa.
Dalla data di presentazione della documentazione a conformazione dell'attività, decorre nuovamente il termine di 60 giorni per il controllo della stessa da parte del responsabile del procedimento.
Nel caso di mancata conformazione o di conformazione non corretta o incompleta, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (blocco dell'attività) e lo trasmette al segnalante precisando che l'attività potrà essere iniziata solo a seguito della presentazione di una nuova SCIA, debitamente predisposta.
7. È assoggettata a SCIA anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni e circoli – sia affiliati che non - di cui all'articolo 2 della legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 235/2001; per tale attività non sussiste l'obbligo del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale, anche nel caso in cui l'attività sia affidata in gestione a terzi.

Articolo 3 Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla presentazione di apposita SCIA. La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4 della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
 - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - c) la dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonché la superficie di somministrazione. Diversamente, dovranno essere puntualmente segnalate le modifiche apportate, allegando altresì opportuna documentazione tecnica e certificativa;
 - d) la dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria;
 - e) la dichiarazione dalla quale si evincono gli estremi di stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale, o relativa attestazione del notaio.
2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che non inizi l'attività entro il termine di dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda commerciale.
3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di dodici mesi dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita SCIA. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune, con apposita comunicazione, dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'esercizio di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale, ai fini dell'inizio della relativa attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA. Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere - entro il termine di 12 mesi dalla data di cessazione della precedente gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne comunque notizia al Comune con apposita comunicazione.
5. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
6. Ferme restando le disposizioni dei commi precedenti e dell'articolo 15 della legge regionale, il subentrante per causa di morte, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, ha comunque facoltà di continuare l'attività del dante causa - a titolo provvisorio e per non più di 180 giorni dall'apertura della successione, salvo proroga in caso di comprovata necessità - dandone immediata comunicazione per il tramite del SUAP. Una volta chiusa la successione ereditaria, il soggetto avente titolo per l'esercizio dell'attività deve presentare apposita SCIA per subingresso ai sensi del precedente primo comma.
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, considerato che l'azienda è un '*bene*', la stessa è trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima in capo al proprietario; diversamente per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti medesimi.
8. I termini previsti dal presente articolo possono essere prorogati su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi preventivamente alla relativa scadenza.

Articolo 4

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande – Modalità e procedure

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale è soggetto a presentazione di apposita segnalazione certificata. La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
 - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) la durata dell'evento;
 - e) la dichiarazione dell'agibilità dei locali sede dell'attività temporanea o, in alternativa, l'idoneità statica delle strutture provvisorie eventualmente installate a tal fine;
 - f) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di registrazione sanitaria;
 - g) (*in caso di occupazione suolo pubblico*) di essere in possesso della concessione comunale.
2. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento della manifestazione, non può avere durata superiore ai 30 giorni di calendario e comunque per un massimo di 3 manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.
3. L'esercizio di detta attività deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose, se adottato, o comunque della vigente normativa di settore.
4. Nel caso di associazioni, comitati, gruppi o altri organismi collettivi, in allegato alla SCIA di cui al comma 1 deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
5. L'attività temporanea di cui trattasi, anche priva di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento, è avviata previa presentazione della succitata SCIA corredata da una sintetica relazione descrittiva dei locali/strutture e dei vari impianti installati, nonché da una planimetria dell'area interessata.

Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.

Per i locali/strutture ed i relativi impianti/attrezzature la documentazione tecnico-certificativa di corretto montaggio e di conformità deve essere trasmessa al Comune – prima dell'inizio della manifestazione, a mezzo PEC – nonché messa a disposizione degli organi di vigilanza unitamente a copia della SCIA e dell'allegata documentazione già presentata.
6. Qualora l'attività di cui al comma 1 non preveda congiuntamente attività di pubblico spettacolo o trattenimento, non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del TULPS .
7. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta congiuntamente ad attività di pubblico spettacolo o trattenimento in locali/strutture con capienza inferiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 2, del R.D. 635/1940 (Regolamento esecuzione del TULPS) circa la rispondenza dei locali/strutture e degli impianti alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996, per lo svolgimento dello spettacolo/trattenimento deve essere presentata apposita SCIA a firma del soggetto organizzatore, dalla quale si evince quanto segue:
 - che verranno puntualmente ottemperate le prescrizioni impartite dal tecnico incaricato, contenute in allegata relazione tecnica progettuale;

- che per i locali/strutture ed i relativi impianti/attrezzature verrà messa a disposizione degli organi di vigilanza la relativa documentazione tecnico-certificativa acquisita dal tecnico incaricato;
 - che amplificatori, altoparlanti e microfoni saranno tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - che l'esercizio di detta attività verrà svolto in ottemperanza alla vigente normativa in materia di diritti SIAE;
 - che per tutta la durata dell'evento saranno predisposte e adottate tutte le precauzioni, le cautele e gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità dei presenti.
8. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta congiuntamente ad una manifestazione che prevede attività di pubblico spettacolo o trattenimento in locali/strutture con capienza superiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 1, del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS) circa la rispondenza dei locali/strutture e degli impianti alle regole tecniche di cui D.M. 19 agosto 1996, deve essere presentata – almeno 30 giorni prima della manifestazione - apposita domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS, debitamente corredata dalla documentazione necessaria per la verifica di cui all'articolo 80 TULPS, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
9. Le attività di *'somministrazione'* svolte in forma occasionale e completamente gratuite su area pubblica o aperta al pubblico – a cielo aperto e senza installazione di strutture atte a servizio del pubblico - effettuate in concomitanza di iniziative o eventi organizzati da enti, associazioni, comitati, ecc., non sono soggette a SCIA ma a preventiva comunicazione al Comune ed al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di occupazione di suolo pubblico. Tale attività deve essere effettuata a cura e per iniziativa degli organizzatori dell'evento. I prodotti somministrabili dovranno essere riconducibili esclusivamente ad assaggi e non ad intere porzioni di pasti. Qualora, invece, venissero installate a tal fine specifiche strutture/attrezzature, dovranno essere attuate le modalità di cui all'ultimo periodo del precedente comma 5.
10. Non sono soggette alla presentazione della SCIA di cui al comma 1 le feste di carattere privato, che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate a mezzo giornali, manifesti, internet, *'social networks'* o qualsivoglia mezzi di diffusione o promozione, e a condizione che non siano destinate, seppur in presenza di invito, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.

Articolo 5

Orari delle attività di somministrazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 3, comma 1, lett. *d-bis*) del D.L. 223/2006, gli esercenti possono liberamente determinare gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività senza obbligo di rispetto di alcuna fascia oraria.
2. Aderendo alle finalità di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione amministrativa poste in essere dal D.L. 201/2011, dal D.L. 1/2012 e dal D.L. 5/2012, i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esentati dall'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato ed ogni eventuale modifica dello stesso. Permane, invece, in capo agli stessi l'obbligo di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura. La modifica dell'orario comporta il preventivo aggiornamento di detto cartello. L'eventuale modifica sporadica o del tutto eccezionale dell'orario comporta l'esposizione al pubblico di un apposito avviso che ne esplicita i termini di effettuazione per la specifica occasione.
3. Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, nonché della protezione della salute umana, il Sindaco - con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale – può stabilire limiti di fasce orarie e periodi di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle accessorie, di cui all'articolo successivo, effettuate in aree esterne - sia private che pubbliche - adiacenti o pertinenti al locale. Questo, anche in recepimento delle indicazioni del

Ministero dello Sviluppo Economico, emanate con circolare n. 3644/C del 28 ottobre 2011, secondo le quali *“eventuali specifici atti provvedimenti (ordinanza fissazione orari) adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare ‘danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la valutazione della salute umana (...), dell'ambiente (urbano), del paesaggio e del patrimonio culturale”* espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 138/2011, e dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011.

4. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 29/2007, può disporre inoltre, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico.

Articolo 6

Indirizzi per lo svolgimento di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, i titoli di cui all'articolo 8 e 8-bis della legge regionale abilitano, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico:
 - all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
2. Lo svolgimento delle attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione e non deve arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica. In tal senso, l'effettuazione delle stesse deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose, se adottato, o comunque della relativa vigente normativa di settore.

Dette attività accessorie possono essere effettuate indistintamente all'interno e all'esterno dei locali - purché entro la superficie di somministrazione autorizzata - tenendo comunque conto dei seguenti indirizzi generali:

- eventuali apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
- non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio;
- il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, senza spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature, ovvero predisposizione di mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto;
- le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
- non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
- è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;

- dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
 - nel caso di attività accessorie svolte all'esterno del locale, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale non essere da richiamo per il pubblico e non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
3. Anche in recepimento alle diverse direttive emanate dal Ministero dell'Interno, le attività accessorie, svolte secondo le predette modalità, sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 80 del TULPS, in quanto i locali non si configurano come "locali di pubblico spettacolo".

Articolo 7

Indirizzi per lo svolgimento di attività temporanee di trattenimento/spettacolo soggette al TULPS.

1. Lo svolgimento di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti di cui all'articolo 68 TULPS è consentito all'interno e all'esterno dei locali ed è soggetto alla presentazione di apposita SCIA nel rispetto delle norme di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 TULPS e dell'articolo 141, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione.
2. Lo svolgimento di eventi con affluenza maggiore a 200 partecipanti è consentito all'interno e all'esterno dei locali ed è subordinato al rilascio di apposita licenza di cui agli articoli 68 e 80 TULPS. La relativa istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento, al fine di procedere alla verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. Stante il contesto prevalente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e al fine di non variare detta tipologia in locale di pubblico spettacolo, lo svolgimento di detti eventi costituisce deroga alle normali attività accessorie di cui al precedente articolo. Lo svolgimento degli stessi deve avvenire in forma occasionale, avere durata non superiore a 2 giorni e in ogni caso per un solo evento al mese.
4. Per 'spettacolo' si intende una rappresentazione che comporta prevalentemente una partecipazione passiva del pubblico (cinema, teatro, cabaret, commedie, audizioni di musica o canto, ecc.); per 'trattenimento' si intende ciò che è occasione di divertimento e che implica anche la partecipazione attiva del pubblico (ballo, ecc.).
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli elementi indicativi che possono configurare un'attività di spettacolo/trattenimento pubblico, possono essere:
 - il pagamento di un biglietto d'ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni;
 - la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dello spettacolo/intrattenimento;
 - la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;
 - quando l'artista che si esibisce è talmente noto tale da richiamare un pubblico più ampio di quello cui si rivolge per la normale somministrazione;
 - l'ampia pubblicità dello spettacolo/trattenimento, a mezzo giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati alla visione della generalità dei cittadini;
 - l'allestimento di apposite sale con allestimenti scenici.

Articolo 8

Somministrazione in aree esterne agli esercizi

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve acquisire una specifica autorizzazione per l'utilizzo, ancorchè temporaneo, di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private. A tal riguardo, deve essere altresì garantita la compatibilità urbanistico-edilizia delle aree private oggetto di occupazione.

2. Qualora l'utilizzo dell'area esterna configurasse un ampliamento della superficie di somministrazione dell'esercizio esistente, lo stesso è subordinato al rispetto della vigente normativa regionale di settore e fatte salve le norme in materia edilizia, igienico-sanitaria, di tutela dell'inquinamento acustico, di sorvegliabilità nonché di destinazione d'uso dei locali.
3. Per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 la ditta deve presentare apposita istanza – nel caso di suolo pubblico, valida anche ai fini della richiesta della relativa occupazione - corredata dalla seguente documentazione:
 - 3.1 planimetria a firma di tecnico abilitato dalla quale risulti:
 - a) pianta dei locali di esercizio, con le relative ripartizioni funzionali;
 - b) planimetria indicante la superficie interna dei locali già adibita a somministrazione, l'area esterna da autorizzare a somministrazione, e la superficie complessiva disponibile a parcheggio in relazione agli *standards* obbligatoriamente da garantire;
 - 3.2 idonea documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, in materia di impatto acustico.
4. Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione esterna è subordinato alle seguenti condizioni:
 - 4.1 disponibilità dell'area da autorizzare alla somministrazione esterna documentabile in base a concessione di occupazione di suolo pubblico o a valido titolo di diritto privato, compreso - nel caso di ricavo della superficie di somministrazione in area condominiale - l'assenso dei condomini espresso in sede di assemblea in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile;
 - 4.2 ricavo massimo di parcheggi in rapporto alla superficie esterna di somministrazione da autorizzare;
 - 4.3 qualora la superficie di somministrazione da autorizzare sia da realizzare occupando parcheggi previsti a *standard* obbligatorio dovrà essere preventivamente autorizzata la temporanea monetizzazione dei parcheggi per una superficie pari all'area esterna di somministrazione prevista e verificando l'effettiva esistenza di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio;
 - 4.4 parere favorevole espresso dai Servizi comunali competenti in ordine al rispetto delle norme edilizie e di sicurezza dell'area esterna oggetto di occupazione;
 - 4.5 nei casi di attività condotta in affitto d'azienda, assenso scritto del proprietario dell'azienda per l'ampliamento della superficie di somministrazione sull'area esterna;
 - 4.6 l'aggiornamento della registrazione sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004;
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo può avere validità permanente, ed è comunque vincolata al possesso della concessione di suolo pubblico o dell'eventuale disponibilità dell'area privata. In mancanza di detti presupposti, l'autorizzazione deve intendersi tacitamente decaduta.
6. In caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico, il relativo provvedimento produce effetto anche con riferimento all'autorizzazione di cui al presente articolo, senza necessità di adottare alcun altro provvedimento di decadenza.
7. L'esercizio dell'attività di somministrazione su area esterna è comunque soggetto:
 - 7.1 alle eventuali limitazioni di orario previste da apposita ordinanza sindacale;
 - 7.2 al divieto di installare attrezzature stabilmente ancorate al suolo o di realizzare opere soggette ad idoneo titolo edilizio, salvo ottenimento dello stesso nei casi e con le procedure previste dalla normativa edilizia.
8. Gli esercizi di somministrazione esistenti devono adeguarsi alle norme del presente articolo entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali agli esercizi

1. I plateatici pertinenziali agli esercizi, allestiti sia su area privata che su area pubblica o privata ad uso pubblico, al fine di un coerente inserimento nel contesto urbano, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) temporaneità: in quanto diretti a soddisfare esigenze temporanee, tutte le attrezzature, strutture e comunque l'insieme degli elementi singoli e aggregati installati nel plateatico devono essere mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato così, in conformità alle prescrizioni e caratteristiche indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune e per la sola durata della stessa, che può essere stagionale o annuale, salvo diverso termine concesso dal Comune;
 - b) pedane: devono essere rimovibili e non stabilmente ancorate al suolo e realizzate nel rispetto della vigente normativa per i portatori di *handicap*;
 - c) coperture: è consentita la copertura dell'area concessa mediante:
 - c.1) tende retrattili autorizzate dal Comune, prive di scritte o disegni e con balza lineare;
 - c.2) tende attrezzate con struttura metallica o lignea, ancorata provvisoriamente al suolo, autorizzata dal Comune in base a progetto strutturale e con collaudo di corretto montaggio finale, a firma di tecnico abilitato. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, preferibilmente di colore bianco e con balza lineare;
 - c.3) ombrelloni, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione, che dovranno essere rimossi al termine della stagione estiva e autunnale. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie o disegni, preferibilmente di colore bianco e con balza lineare;
 - d) delimitazioni (paravento): sono ammesse solo nella stagione invernale. Devono essere realizzate in vetro con caratteristiche anti-infortunistica, avere forma regolare, semplice, nonché essere trasparenti, ad esclusione delle sottoluci che possono essere in vetro acidato, satinato o in metallo; il bordo superiore deve essere privo di struttura. L'altezza massima concessa è pari a 1,80 metri, di cui 1 metro di sottoluce;
 - e) tavolini e sedie: devono essere posizionati in modo da consentire l'ordinato e sicuro movimento di servizio e per i clienti, e possibilmente essere coordinati per forma, colore e materiale.
2. Gli elementi e le strutture che compongono o limitano il plateatico, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area autorizzata.
3. L'occupazione del plateatico non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici, né interferire con le fermate dei mezzi pubblici. Nel caso il plateatico sia realizzato, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro delle eventuali strutture provvisorie deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e deve essere adeguatamente segnalato come previsto dal CdS (D.Lgs. 285/1992) e dal Regolamento (D.P.R. 495/1992).
4. Le opere necessarie per l'installazione delle strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc. .
5. L'installazione di tutte le succitate strutture componenti il plateatico deve comunque essere espressamente autorizzata dal Servizio comunale competente, su presentazione di apposita istanza corredata da una relazione tecnica e di un elaborato grafico a firma di tecnico abilitato.

Articolo 10

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra, invece, l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

La superficie autorizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere presentata un'apposita SCIA di ampliamento nonché aggiornata la relativa registrazione sanitaria.

2. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, *"il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche"*.

3. PRESENZA DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELL'ATTIVITÀ AI FINI DEL TULPS

Il titolare dell'attività o il suo rappresentante, nominato ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito dello stesso, salvo assenze temporanee per comuni esigenze lasciando nel qual caso ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività, in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.

4. DECADENZA/REVOCA DEL TITOLO AL GESTORE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca del titolo abilitante a favore del titolare *"pro tempore"* per affidamento in gestione dell'attività, l'avvio di procedimento va trasmesso in copia anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro un anno dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione del titolo abilitante all'esercizio o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

Con tale procedura si intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come *'bene'* e non semplice titolarità di autorizzazione/SCIA) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

5. RINUNCIA DEL PREPOSTO

Qualora venga accertata la mancanza del preposto, o lo stesso rinunci spontaneamente alla nomina informandone il Comune, in applicazione dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale, deve essere disposta - ai sensi dell'articolo 17-ter del TULPS - la sospensione dell'attività per il tempo necessario ad uniformarsi alla prescrizione di legge e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data di violazione. Detto ordine di sospensione viene disposto decorsi 30 giorni dalla data dell'accertamento, a meno che l'esercente dimostri di aver sanato la violazione nominando un nuovo preposto.

6. SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali purché l'attività sia svolta in gestione diretta, tale servizio rientra in un più ampio servizio di

carattere assistenziale e educativo senza finalità di lucro e pertanto non è richiesta la presentazione della relativa SCIA.

7. SOMMINISTRAZIONE IN SALE DA GIOCO

In recepimento delle disposizioni di cui al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011, è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale - contestualmente a punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco (agenzia di scommesse su eventi sportivi, esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, ecc.), in quanto trattasi di attività assimilabile agli stessi, sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

Articolo 11

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 – da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 - da applicarsi con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.
